



*Autorità per l'energia elettrica il gas  
ed il sistema idrico*

*Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione*

INVIATA VIA FAX

----- /02/2014  
PROT. GENERALE / P

DIUC/dig/md

**Oggetto: Valutazione dei cespiti di proprietà del Comune ai fini regolatori. Vostra comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 38693 del 5 dicembre 2013)**

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e in particolare alla nostra lettera del 23 dicembre 2013, prot. 40787, si fa presente quanto segue.

Nel recente documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento 53/2014) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), in relazione alla tematica della valorizzazione dei cespiti di proprietà degli Enti locali, oltre a evidenziare le criticità connesse all'applicazione da parte degli Enti locali delle disposizioni previste nella RTDG, a cui anche il caso da Voi segnalato sembra riconducibile, ha ribadito, alla luce della normativa vigente, quanto in più occasioni aveva avuto modo di chiarire in relazione all'esigenza che le stratificazioni dei costi storici di cespiti di proprietà comunale relativi alle immobilizzazioni materiali di località debbano trovare supporto in un'ordinata tenuta di inventari a valore, oltreché descrittivi, nonché nell'assolvimento degli obblighi di conservazione e inventariazione dei titoli e atti riferentisi al patrimonio dell'ente e alla sua gestione e amministrazione. Tali adempimenti *"consentirebbero una tempestiva individuazione, determinazione o ricostruzione del costo storico delle immobilizzazioni e degli impianti."*

Nel medesimo documento 53/2014 l'Autorità ha ricordato quali siano le fonti che possono supportare le stratificazioni dei costi storici ai fini tariffari. Secondo quanto riportato nel documento, le stratificazioni devono essere supportate da dati riportati nei:

- *“conti del patrimonio redatti sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 – Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Tali schemi prevedono che per ciascuna immobilizzazione materiale vada esplicitamente indicato in detrazione il relativo fondo di ammortamento;*
- *scritture inventariali. Affinché le scritture inventariali possano costituire un idoneo supporto alla redazione del conto del patrimonio (e quindi valere come “fonti contabili obbligatorie”) devono essere costantemente aggiornate e riportare gli ammortamenti. Le scritture inventariali, al fine di essere considerate idonee devono riportare i seguenti elementi:*
  - *anno di movimentazione;*
  - *tipo di movimentazione (acquisizione o dismissione);*
  - *descrizione del movimento;*
  - *l’esplicita assenza di dismissioni;*
  - *il deprezzamento del cespite negli anni precedenti;*
  - *il deprezzamento annuo, calcolato con la medesima aliquota;*
  - *il patrimonio residuo, corrispondente al costo di acquisizione meno i deprezzamenti.”*

Nel caso specifico, come è stato da Voi evidenziato nella comunicazione del 6 marzo 2013 (prot. Autorità 9481 dell’8 marzo 2013) i valori riportati nell’inventario non sarebbero idonei a rappresentare il costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione dei cespiti, essendo determinati ai sensi degli articoli 229-330 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedono tra l’altro che i beni demaniali già acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 siano valutati in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo.

Ciò premesso, si sottolinea che la documentazione da Voi trasmessa al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali comprende fonti eterogenee e non riconciliate con le fonti contabili obbligatorie in modo organico.

L’eterogeneità delle fonti può produrre criticità di varia natura:

- *potenziale duplicazione di costi (lo stesso costo potrebbe essere riportato in più pezze giustificative, essendo di natura diversa le medesime: esempio pezza giustificativa relativa a mutuo, conto consuntivo, scritture private);*
- *riconoscimento di costi non capitalizzati. Alcuni dei costi riportati nelle pezze prodotte potrebbero risultare non capitalizzabili (è il caso per esempio dei costi per il controllo della protezione catodica o dei costi per ricerca fughe di gas nella rete).*

L’assenza di una puntuale riconciliazione non consente di ricondurre il perimetro dei cespiti riportato nelle pezze giustificative con il perimetro dei cespiti iscritti nelle fonti obbligatorie. A questo scopo si ritiene debbano essere forniti prospetti di riconciliazione che

permettano di ricollegare puntualmente i valori di riportati nelle fonti contabili obbligatorie con i valori riportati nella documentazione integrativa.

Di conseguenza la documentazione da Voi prodotta, in assenza di una organizzazione, razionalizzazione, selezione e riconciliazione con le fonti obbligatorie non può essere ritenuta idonea ad assolvere le esigenze connesse con il riconoscimento dei costi che devono fondarsi su elementi certi nell'ammontare, devono evitare duplicazioni di costi e devono essere relative esclusivamente a costi capitalizzati e a cespiti che risultino ancora in esercizio.

Considerate le obiettive difficoltà che una ricostruzione puntuale potrebbe comportare si ritiene opportuno segnalare che nel documento 53/2014 *“Alla luce delle criticità riscontrate l’Autorità intende prevedere che il percorso di revisione delle c.d. RAB depresse, descritto nel capitolo 9 possa trovare applicazione anche nel caso di cespiti di proprietà comunale, ancorché non oggetto di trasferimento in sede di gara.”*

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
Andrea Oglietti

